



BENEFICI FISCALI NELLE DONAZIONI AD ONLUS

BENEFICI PER LE PERSONE FISICHE

Rif. art. 14, decreto legge n. 35/2005

Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.

In alternativa

Rif. art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86

Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 EUR in favore delle Onlus consentono una detrazione d'imposta pari al 19 per cento della donazione effettuata.

BENEFICI PER LE IMPRESE

Rif. art. 14, decreto legge n. 35/2005

Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all'imposta sulle società in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.

In alternativa

Rif. art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86

Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EUR o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle Onlus